



**COMUNE DI SALA BOLOGNESE**

**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**ORDINANZA N. 34**

**Data: 11/07/2009**

**GIUNTA**

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

Assunta il giorno UNDICI del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILANOVE dal Sindaco TOSELLI VALERIO

**Oggetto:**

NUOVA ORDINANZA IN MATERIA DI ORARI, APERTURE, CHIUSURE DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, AI SENSI D.LGS 114/1998 E D.G.R. N. 2164 DEL 27/12/2007. ABOLIZIONE OBBLIGO CHIUSURA MEZZA GIORNATA INFRASETTIMANALE A MODIFICA PRECEDENTE ORDINANZA N. 1 DEL 15/01/2009

**Soggetti destinatari:**

- CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE TERRE D'ACQUA COMANDO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
- CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE TERRE D'ACQUA PRESIDIO DI SALA BOLOGNESE
- COMUNE SALA BOLOGNESE AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO SEGRETERIA
- COMUNE SALA BOLOGNESE AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO SEGRETERIA ALBO PRETORIO
- ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
- ESERCENTI COMMERCIO AL DETTAGLIO DEL TERRITORIO



## **IL SINDACO**

### **VISTO:**

l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 in cui è previsto che il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

### **RICHIAMATA:**

l'ordinanza sindacale attualmente vigente, n. 1 del 15.01.2009, recante "NUOVA ORDINANZA IN MATERIA DI ORARI, APERTURE, CHIUSURE DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, AI SENSI D. LGS. 114/1998 E D.G.R. N. 2164 DEL 27/12/2007";

### **RICORDATO CHE:**

in esecuzione alle fonti normative sopra citate, l'ordinanza ha disciplinato la materia relativamente ai seguenti aspetti:

- o fascia oraria di apertura
- o numero massimo di ore di apertura
- o obbligo di mezza giornata di chiusura infrasettimanale
- o obbligo di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione delle deroghe precisamente individuate;
- o individuazione dei festivi in cui è possibile derogare dall'obbligo di chiusura
- o indicazione delle festività civili e religiose per le quali sussiste l'obbligo inderogabile di chiusura
- o individuazione tipologie esercizi esclusi dall'applicazione dell'ordinanza;

### **RICHIAMATO:**

l'art. 11, co. 4 del citato D.Lgs. 114/98, a mente del quale i Comuni avevano facoltà di prevedere, nella propria disciplina, la chiusura degli esercizi durante una mezza giornata infrasettimanale;

### **DATO ATTO CHE:**

le ordinanze finora susseguitesi nel tempo hanno previsto e mantenuto l'obbligo, per gli esercizi, della chiusura durante una mezza giornata infrasettimanale, a libera scelta e da comunicare al Comune;

### **RILEVATO CHE:**

negli ultimi tempi il Comune ha ricevuto sempre più frequenti richieste di deroga dall'osservanza di tale obbligo, da parte di esercizi sia a conduzione familiare e diretta, che con diversa organizzazione gestionale;

### **RITENUTO PERTANTO:**

opportuno considerare tali istanze, valutando se abolire tale obbligo di chiusura, modificando conseguentemente l'Ordinanza;

### **DATO ATTO CHE:**

a tal fine è stata attivata la consultazione con le Associazioni di Categoria dei Commercianti e Sindacali, alle quali è stato richiesto il parere con nota prot. n. 0006869 del 13 giugno 2009;

### **CONSIDERATO CHE:**

- ❖ a conclusione della fase consultiva si è quindi ritenuto opportuno modificare l'Ordinanza abolendo l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
- ❖ le modifica nello specifico consiste nell'abolizione dell'ex punto 5);
- ❖ tutti gli altri punti rimangono invariati;

VISTO l' art. 50 del D. lgs. 267/2000;<sup>1</sup>  
VISTO lo Statuto Comunale;

## DISPONE

1) L' **apertura** di un esercizio commerciale di vendita al dettaglio non può avvenire prima delle **ore 7,00**, fatte salve particolari deroghe motivate indicate al successivo punto 10) della presente ordinanza.

2) La **chiusura** dell' esercizio deve avvenire non oltre le ore **22,00**, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto n. 9) della presente ordinanza.

3) Ogni esercente può liberamente determinare all' interno della suddetta fascia oraria giornaliera il proprio orario di attività che non può comunque superare le **13 ore giornaliere**.

4) L' esercente ha l' obbligo di **rendere noto al pubblico** l'orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio.

**5) E' soppresso l'obbligo di osservare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale, ferma restando la libera facoltà dell'esercente di apertura facoltativa.**

6) L' esercente deve osservare **l'obbligo di chiusura domenicale e festiva** ad eccezione dei casi stabiliti dal successivo punto 7), e comunque **fermo restando l'obbligo di chiusura per le seguenti festività civili e religiose:**

- ✚ 1° dell'anno
- ✚ Pasqua
- ✚ Lunedì di Pasqua
- ✚ 25 aprile
- ✚ 1° maggio
- ✚ 2 giugno
- ✚ 15 agosto
- ✚ Ognissanti
- ✚ 25 dicembre
- ✚ 26 dicembre

7) Gli esercizi di vendita al dettaglio **possono DEROGARE** all'obbligo di **chiusura domenicale e festiva nei seguenti casi:**

a) nelle **Domeniche e festività comprese nel mese di dicembre**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 5 del D. Lgs. 114/98, **ad eccezione del 25 e 26 dicembre**, per le quali è obbligatoria la chiusura, come disposto dalla D.G.R. 2164/2007;

b) **nelle seguenti ulteriori 8 festività, durante l'anno, di seguito individuate:**

- ❖ 6 gennaio (Epifania)
- ❖ Le tre domeniche in cui si svolgono le sfilate carnevalesche (che riguardano due domeniche nella frazione di Padulle e una nella frazione di Sala);
- ❖ la domenica di giugno centrale allo svolgimento della consueta Fiera di Sala
- ❖ la domenica in cui si svolge la Trotterellata (per il 2008: 26 ottobre)
- ❖ 2 domeniche a scelta dell'esercente, da comunicarsi al Comune.

c) **in occasione di mercati domenicali e/o straordinari, nonché in concomitanza con le manifestazioni di spettacolo e/o trattenimento, a rilevanza pubblica, quali feste di strada, notti bianche o eventi simili di promozione del territorio coinvolgenti le attività economiche quali esercizi commerciali e pubblici esercizi**, sia che vengano promosse direttamente dall'Amministrazione Comunale, sia che vengano promosse ed organizzate dagli esercenti stessi, direttamente o tramite le loro associazioni;

8) Le **due domeniche** di apertura di cui alla lettera b) del precedente punto 7), **scelte liberamente dall'esercente**, dovranno essere **comunicate** al Servizio Sviluppo Economico **almeno 10 giorni prima**;

<sup>1</sup> Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

9) Durante il periodo di svolgimento della **Fiera** di Sala gli esercizi di vendita al dettaglio, ubicati nella frazione di **Sala**, potranno protrarre l'apertura sino alle ore 24.00, anche in deroga al limite delle 13 ore di esercizio giornaliero; la medesima protrazione fino alle ore 24.00 potrà essere effettuata dagli esercizi ubicati nelle frazioni sede di svolgimento delle manifestazioni pubbliche indicati al lettera c) del precedente punto 7;

10) Il Comune, in considerazione del pubblico interesse, potrà concedere l'apertura anticipata rispetto alle ore 07.00, per i negozi di vicinato di generi alimentari che ne facciano motivata richiesta.

11) Nei casi **di più di due festività consecutive** gli esercizi di vendita di generi **alimentari** non potranno restare chiusi più di due giorni consecutivi anche se festivi. In tali casi l'esercente dovrà garantire l'apertura dell'esercizio di almeno mezza giornata, comunicandola almeno 7 giorni prima all'Ufficio commercio. **Il presente obbligo riguarda anche gli esercizi di panificazione.**

12) Alle attività di **panificazione**, secondo le fonti normative vigenti alla data di adozione della presente ordinanza (*legge 3 agosto 1999 n. 265, comma 13 dell'art. 11 – cfr. Risoluzione Ministero Attività Produttive n. 507702 del 4 agosto 2000*), si applica il comma 4 dell'art. 11 del D. Lgs. 114/1998, nonché il comma 2 dell'art. 13 del medesimo decreto. Conseguentemente, **in tutti i giorni domenicali e festivi è vietata l'apertura al pubblico e non si applica per tale tipologia la deroga contemplata al punto 7) della presente ordinanza.** L'obbligo di chiusura al pubblico non riguarda comunque l'attività di produzione del pane né l'attività finalizzata alla fornitura del prodotto per conto terzi ad esempio bar, ristoranti e utilizzatori professionali.

**13) La disciplina degli orari stabiliti con la presente ordinanza non si applica alle seguenti tipologie di esercizi, qualora le attività di vendita di seguito elencate siano esclusive o comunque esercitate su almeno l'80% della superficie di vendita:**

- esercizi interni a complessi alberghieri, campeggi, villaggi turistici, sale cinematografiche, esercizi situati nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, stazioni ferroviarie;
- rivendite di generi di monopolio, rivendite di giornali, riviste e periodici, gelaterie, gastronomie, pizzerie d'asporto, rosticcerie, pasticcerie, esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, musicassette e videocassette, alle farmacie, agli artigiani che vendono i propri prodotti, e a tutte le altre tipologie previste dal D.lgs n. 114/98.

**14) L'andamento delle disposizioni di cui al punto 5) e di cui alla lett. c) del punto 7), adottate in via sperimentale, andranno nuovamente valutate a fino anno 2009. In caso di buon esito delle iniziative, le disposizioni si intendono mantenute senza necessità di nuovi ed ulteriori atti.**

15) Il presente provvedimento è efficace a decorrere dalla data odierna. Dalla medesima data è abrogata la precedente ordinanza sindacale n. 1/2009.

16) Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.lgs n. 114/98, che prevede una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00.

17) E' fatto salvo il rispetto delle leggi, contratti nazionali di lavoro ed eventuali accordi integrativi che regolano i rapporti di lavoro dipendente, compreso il diritto, per i lavoratori che prestano servizio nelle giornate domenicali e festive, al riposo settimanale compensativo in altra giornata.

18) Avverso la presente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna entro 60 gg dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio

Sala Bolognese, 11 luglio 2009

**IL SINDACO  
Valerio Toselli**